

# CAMERA DEI DEPUTATI

## XVI LEGISLATURA

Venerdì 12 ottobre 2012

### Commissione Affari sociali (XII)

Venerdì 12 ottobre 2012. — Presidenza del presidente [Giuseppe PALUMBO](#). – Interviene il ministro della salute, Renato Balduzzi.

**DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo.** (*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2012.

[Giuseppe PALUMBO](#), *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito chiuso.

Avverte inoltre che, oltre ai pareri di cui si è dato conto nella seduta di ieri, sono pervenuti anche il parere favorevole con condizioni e osservazioni della I Commissione ed il parere favorevole con condizioni e osservazione della II Commissione; la V Commissione ha testé comunicato di aver deliberato di richiedere la relazione tecnica al Governo. Pertanto, esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Dà quindi la parola ai relatori, affinché illustrino gli emendamenti che hanno ritenuto opportuno predisporre al fine di recepire alcune condizioni poste dai pareri espressi dalle Commissioni competenti (*vedi allegato 1*).

[Lucio BARANI](#) (Pdl), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, onorevole Livia Turco, illustra gli emendamenti: 3.100 che, in attuazione di una condizione posta dal parere della Commissione giustizia sostituisce il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge, concernente la responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie; 4-*bis*.1, che coordina le disposizioni contenute negli articoli 4-*bis* e 15-*ter*, recependo così due condizioni poste rispettivamente dalle Commissioni affari costituzionali e lavoro; 6.100 che, in attuazione di un'osservazione della Commissione ambiente, sostituisce alcune parole al comma 1 dell'articolo 6; 7.100, che sopprime il comma 10-*bis* dell'articolo 7, recependo così una condizione della Commissione giustizia; 7.101, che all'articolo 7, comma 3-*bis*, capoverso «ART. 14-*ter*», comma 2, premette alcune parole, recependo così una condizione posta dalla Commissione giustizia; 7.102 che, in attuazione di una condizione posta dalla Commissione giustizia, sostituisce il comma 3-*ter* dell'articolo 7; 8.100 che, in attuazione di una condizione posta dalla Commissione agricoltura, sopprime il comma 16-*quinquies* dell'articolo 8.

Il ministro [Renato BALDUZZI](#) esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori.

[Anna Margherita MIOTTO](#) (PD), pur condividendo il contenuto degli emendamenti presentati dai relatori, fa tuttavia notare come non siano state recepite le numerose ulteriori condizioni poste dalla Commissione lavoro, con particolare riferimento alla disposizione prevista dal comma 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge emendato, concernente l'accesso al trattamento pensionistico anticipato per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti in Assemblea volti a sopprimere questa parte del testo.

[Laura MOLTENI](#) (LNP) sottolinea come dalle numerose condizioni poste dalle varie Commissioni e dal parere contrario espresso dalla Commissione attività produttive risulti evidente che il testo del decreto-legge in oggetto, come emendato, sia evidentemente da correggere.

Lamenta, quindi, il fatto che i relatori non abbiano recepito, se non in minima parte, le predette condizioni, tra cui ad esempio quella posta dalla Commissione affari costituzionali, che censura, tra l'altro, l'eccessivo dettaglio con cui l'articolo 4 disciplina la materia della dirigenza sanitaria e del governo clinico, comprimendo in tal modo le competenze delle regioni.

[Rocco GIRLANDA](#) (PdL), rivolgendosi al ministro Balduzzi, fa presente che qualora il Governo dovesse porre la questione di fiducia su di un maxiemendamento sostitutivo del testo del provvedimento in esame, sarebbe opportuno sopprimere la norma recata dall'articolo 4, che vieta l'utilizzazione di contratti a tempo determinato per il conferimento dell'incarico di struttura complessa, smantellando in tale modo la situazione venutasi a creare in diverse realtà regionali.

[Carla CASTELLANI](#) (PdL), dopo aver ringraziato i relatori, il presidente Palumbo e gli uffici per il lavoro svolto in occasione dell'esame di un testo così complesso, preannuncia il proprio voto favorevole con riferimento sia agli emendamenti predisposti dai relatori sia al conferimento del mandato ai relatori.

Esprime particolare apprezzamento per l'emendamento 7.100, teso a sopprimere una disposizione, introdotta nel testo del provvedimento a seguito dell'approvazione di un emendamento, da lei definita incostituzionale, ingiusta e pericolosa, in quanto volta a prevedere la possibilità di sospendere le procedure esecutive nei confronti di soggetti affetti da ludopatia.

Il ministro [Renato BALDUZZI](#) si associa ai ringraziamenti alla Commissione e, in particolar modo, agli uffici, per l'importante attività di supporto fornita nel corso dell'*iter* del decreto-legge in oggetto.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.100, 4-*bis*.1, 6.100, 7.100, 7.101, 7.102 e 8.100 (*vedi allegato 1*).

[Giuseppe PALUMBO](#), *presidente*, chiede alla Commissione l'autorizzazione ad apportare al testo le proposte di coordinamento formale poste in distribuzione.

La Commissione autorizza la Presidenza ad apportare le modifiche di coordinamento formale poste in distribuzione.

[Laura MOLTENI](#) (LNP), ribadendo la propria contrarietà al mancato recepimento, da parte dei relatori, delle condizioni poste dai pareri espressi dalle Commissioni competenti, dichiara che, insieme agli altri componenti del gruppo Lega Nord, voterà contro il decreto-legge in esame.

[Giuseppe PALUMBO](#), *presidente*, replica all'onorevole Molteni facendo presente che nell'ordinamento parlamentare gli unici pareri che devono essere obbligatoriamente recepiti sono quelli espressi dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato ai relatori, Barani e Livia Turco, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

[Giuseppe PALUMBO](#), *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

## NUOVI EMENDAMENTI DEI RELATORI

### ART. 3.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

**3. 100.** I Relatori.

**Approvato**

*Sostituire l'articolo 4-bis con il seguente:*

### ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di assunzioni del personale del Servizio sanitario nazionale e livelli di spesa).*

1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e della programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono bandire concorsi pubblici per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, prevedendo una riserva di posti, non superiore al limite di cui all'articolo 17, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per il personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale con contratto di lavoro a tempo determinato che alla data del 31 dicembre 2012 ha maturato, nell'ultimo quinquennio, almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo determinato presso le aziende sanitarie locali.

2. A decorrere dall'anno 2013, le aziende sanitarie locali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonché di quelle del comma 4 del presente articolo, previa autorizzazione della regione, ovvero del presidente della regione in qualità di commissario *ad acta*, possono superare il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le assunzioni strettamente necessarie a garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

3. All'articolo 1, comma 174, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, dopo le parole: «si applicano comunque», sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1° giugno».

4. Nelle regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali si applica il blocco automatico del *turn over*, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, ovvero sia comunque previsto il blocco del *turn over* in attuazione del Piano di rientro, o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 25 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro il 31 dicembre 2012, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei Piani medesimi. La predetta disapplicazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la spesa sostenuta per il personale assunto in attuazione della presente comma non può essere superiore al 25 per cento di quella sostenuta per le spese di personale cessato

dal servizio nell'anno immediatamente precedente. I concorsi pubblici banditi ai sensi del presente comma possono prevedere la medesima percentuale di riserva di posti di cui al comma 1. Gli enti del servizio sanitario possono confermare i provvedimenti di stabilizzazione del personale precario, adottati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assunti in violazione del blocco automatico del *turn over*, di cui all'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 15-ter.*

**4-bis.1.** I Relatori.

**Approvato**

#### ART. 6.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole risparmio energetico con le seguenti efficienza energetica*

**6. 100.** I Relatori.

**Approvato**

#### ART. 7.

*Sopprimere il comma 10-bis.*

**7. 100.** I Relatori.

**Approvato**

*Al comma 3-bis, capoverso Art. 14-ter, al comma 2, premettere le seguenti parole: Salvo che il fatto non costituisca reato.*

**7. 101.** I Relatori.

**Approvato**

*Sostituire il comma 3-ter con il seguente:*

*3-ter.* All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione per tre mesi dell'attività.»

**7. 102.** I Relatori.

**Approvato**

#### ART. 8.

*Sopprimere il comma 16-quinquies.*

**8. 100.** I Relatori.

**Approvato**